



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2011 (09.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0252 (COD)**

**17651/11
ADD 1 REV 1**

**CODEC 2212
TELECOM 191
AUDIO 74
MI 610
OC 43**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio [prima lettura] - Adozione a) della posizione del Consiglio b) della motivazione del Consiglio - Dichiarazioni

Dichiarazioni della Commissione

1. Sull'inserimento di un riferimento al gruppo "Politica dello spettro radio" all'articolo 9, paragrafo 2:

La Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 2 prevede che la Commissione tenga nella massima considerazione i punti di vista del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) prima dell'adozione degli atti di esecuzione che riguardano l'inventario. La Commissione ritiene che per gli atti di esecuzione gli unici obblighi procedurali siano quelli previsti dall'articolo 291 del TFUE. La Commissione stessa ha istituito il gruppo per avvalersi della sua consulenza e delle sue competenze, cosa che essa continuerà a fare considerando che tale gruppo svolge un importante ruolo consultivo e fornisce un valido contributo in materia politica; spetta tuttavia alla Commissione consultarlo, se lo ritiene necessario.

2. Sull'articolo 10, paragrafo 1 relativo alle trattative internazionali:

La Commissione conferma la sua interpretazione dei riferimenti alla "competenza degli Stati membri" quale competenza non attribuita all'Unione europea, ricordando inoltre che i trattati continuano ad essere applicabili integralmente, incluso in particolare, se del caso, l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE.

3. Sulla procedura di attuazione di atti di esecuzione per l'articolo 13:

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) in modo sistematico. Il ricorso a tale disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.
